

AVVISO ALLA CLIENTELA

SOSPENSIONE MUTUI PER EVENTI STRAORDINARI

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (G.U. Serie Generale n. 301 del 30-12-2025)

Proroga ulteriore dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 (ai sensi dell'art. 1, comma 590, della Legge n. 199/2025, che ha introdotto il comma 4-decies nell'art. 1 del decreto-legge n.189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016).

Si avvisa che la Legge di Bilancio 2026 ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2026 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016.

È stato conseguentemente prorogata la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

È, pertanto, facoltà di tutti i clienti interessati, richiedere la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, in conseguenza agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016.

Modalità di sospensione:

la sospensione può essere richiesta una sola volta, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 31/12/2026 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto).

È possibile optare per:

- **Sospensione dell'intera rata** - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- **Sospensione della sola quota capitale** - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro la data del 06/03/2026 .